

Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - prestazioni periodiche con scadenza annuale o piu' breve - Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28436 del 05/11/2019 (Rv. 655605 - 01)

Ripetizione di indebito - Restituzione di retribuzioni - Prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
- Esclusione - Ragioni.

L'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali.

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 28436 del 05/11/2019 (Rv. 655605 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2948](#), [Cod_Civ_art_2943](#), [Cod_Civ_art_2033](#)